



## Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori Anno 2020

PROT.N. 1163 del 24 MAR. 2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

**Visto** l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

**Visto** il D.P.C.M. -Dipartimento delle Politiche per la Famiglia- del 18.2.2020 (G.U. Serie Generale n.40 del 18.2.2020) ove si legge che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l'anno 2020 è pari all' 0,5%;

### RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno **2020**, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio 2021**;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € **145,14** mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2020, è pari a euro **8.788,99**.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 24.03.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Michele **MECCA**